

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente: DETERMINAZIONE n° 5998 del 15/05/2015

Proposta: DPG/2015/5453 del 24/04/2015

Struttura proponente: SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'APPALTO DI LAVORI: "L.445/1908 - 1A2F201 - COMUNI VARI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI ABITATI DA CONSOLIDARE E NEI VERSANTI DEI BACINI DELLA ROMAGNA", CUP E11H12000140002, CIG 6232045E36. IMPORTO A FINANZIAMENTO EUR 100.000,00. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

Firmatario: CLAUDIO MICCOLI in qualità di Dirigente professional

Luogo di adozione: RAVENNA data: 15/05/2015

SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA IL RESPONSABILE

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/2001 nonché della nota del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa prot.n.NP/2011/12249 del 25/10/2011 dal Dirigente professional SPECIALISTA GESTIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO E DELLE RISORSE IDRICHE, CLAUDIO MICCOLI

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 611 del 14/05/2012, recante: "L.R. 27/74 - L. 445/08 - Programmazione di interventi nei corsi d'acqua di competenza regionale, di opere di consolidamento abitati e di interventi di sistemazione versanti anno 2012" è stato autorizzato l'intervento come di seguito riportato:

"L.445/1908 - 1A2F201 - COMUNI VARI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI ABITATI DA CONSOLIDARE E NEI VERSANTI DEI BACINI DELLA ROMAGNA", CUP E11H12000140002 e CIG 6232045E36 per un importo massimo a finanziamento di € 100.000,00, assegnati al Servizio Tecnico di Bacino Romagna;

Tenuto conto che:

- con la legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture della L.R. 21 aprile 1999, n.3" sono stati attuati i principi del D.Lgs 29/1993, prevedendo il riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di opere e lavori pubblici;
- con determinazione del Direttore Generale all'Ambiente 4 luglio 2000, n. 6200, parzialmente modificata con determinazione 21 gennaio 2010, n. 368, sono state ridefinite le competenze per quanto concerne la realizzazione di lavori ed opere pubbliche di pertinenza della citata direzione generale;
- con determinazione dirigenziale n. 4685 del 07/04/2014, così come rettificata con determinazione n. 12600 del 12/09/2014, sono stati attribuiti gli incarichi di progettazione e direzione lavori ex art. 92 D.Lgs.n.163/06 nell'ambito dell'appalto di lavori di cui trattasi;

Visto il progetto esecutivo prot.n.NP/2015/928 del 27/01/2015 relativo all'intervento suindicato, redatto dai

tecnici del Servizio, sede di Cesena, trattenuto agli atti, vistato dal responsabile del procedimento, il cui quadro economico dell'importo complessivo di € 100.000,00, risulta così ripartito:

A1)	Importo lavori a base d'asta:	€	77.580,15	
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€	2.737,70	
A)	Totale a base d'appalto:	€		80.317,85
B1)	Assicurazione progettisti:	€	201,71	
B2)	Assicurazione verificatore:	€	201,71	
B3)	Arrotondamento:	€	2,44	
B4)	Incentivo progettazione ex art.92 D.Lgs.n.163/06 (2%):	€	1.606,36	
B5)	I.V.A. 22% su A :	€	17.669,93	
B)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione:	€		19.682,15
	Totale progetto:			€ 100.000,00

Dato atto, tra l'altro, che spetta inoltre, al Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, il compito di procedere all'affidamento dei lavori suddetti e alla loro esecuzione, in qualità di responsabile unico del procedimento, in applicazione della determinazione dirigenziale n.6200/2000;

Preso atto delle valutazioni del sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, in qualità di committente circa gli aspetti relativi al D. Lgs. 81/2008 e s.m.;

Considerato che la tipologia di intervento di cui trattasi rientra nella casistica di cui al comma 7 dell'art.122 del D.Lgs.n.163/06 e s.m. e pertanto si rende necessario procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, nel rispetto di quanto fissato all'art. 57 comma 6 del citato D.Lgs., con interpello rivolto ad almeno cinque operatori economici, secondo il criterio del prezzo più basso con successiva stipulazione di contratto d'appalto;

Considerato che non si è ritenuto economicamente e tecnicamente conveniente suddividere l'appalto in lotti funzionali, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis del D.Lgs.n.163/06 e s.m., in quanto l'importo complessivo a base d'appalto dell'intervento di cui trattasi garantisce comunque il rispetto dell'accesso al mercato delle piccole e medie imprese, principio da tutelare ai sensi dell'art. 6, comma 5, del citato D.Lgs.;

Dato atto che:

- è stato assegnato al presente progetto il codice CIG 6232045E36 e il Codice Unico di Progetto (CUP) E11H12000140002;
- il progetto è redatto in conformità alla direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna disposta con deliberazione della Giunta regionale 6 Settembre 1994, n. 3939;

Visti:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto ancora applicabile a seguito dell'entrata in vigore del citato D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 3, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (legge finanziaria 2015)";
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 4, recante: "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017";

Dato atto che:

- l'intervento trova copertura finanziaria sul Capitolo 39050 "Opere di consolidamento e interventi di sistemazione versanti (L. 9 luglio 1908, n.445 e L. 18 maggio 1989, n.183 abrogata; artt. 53 e 56 comma 1 lett. e) e comma 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500, del bilancio per l'esercizio finanziario 2015;
- per la somma complessiva di € 100.000,00 è necessario attivare una prenotazione d'impegno nel sopraccitato

Capitolo 39050 per l'esercizio finanziario 2015; tale previsione si ritiene compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

Richiamati:

- l'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale prevede un nuovo metodo di versamento dell'IVA (cd "split payment") che stabilisce per le Amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti secondo cui le Amministrazioni stesse devono versare all'Erario direttamente l'IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore;
- la circolare del Servizio Gestione della Spesa regionale prot. PG/2015/72809 del 5 febbraio 2015 avente ad oggetto "Il meccanismo fiscale dello split payment";

Atteso che:

- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214;
- in ottemperanza a tale disposizione, la Regione a decorrere dal 31 marzo 2015 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013;
- l'art. 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che la Regione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio;
- ai sensi dell'art. 25 del citato decreto legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso la Regione devono riportare:
 - il codice identificativo di gara (CIG);
 - il codice unico di progetto (CUP);
- come previsto dal comma 7 dell'art. 56 del già citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., tutte le fatture dovranno contenere i riferimenti contabili comunicati dall'Ente e che conseguentemente viene richiesto alla Ditta aggiudicataria di indicare nelle fatture anche i dati relativi all'impegno di spesa;

Dato atto che ai sensi delle predette disposizioni, in fase di ordinazione e avvio dell'esecuzione della prestazione, si provvederà a comunicare alla Ditta aggiudicataria il numero di impegno da indicare nelle fatturazioni elettroniche che dovranno essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica - S453 - STB RO n. XSTBX1;

Ritenuto di dover provvedere con il presente atto, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., alla prenotazione dell'impegno di spesa per un ammontare complessivo di € 100.000,00 relativi alla procedura da espletare di che trattasi secondo le voci e gli importi di cui al predetto progetto esecutivo;

Dato atto che come risulta dal cronoprogramma di previsione di spesa di cui al D.Lgs.118/2011, i lavori dovranno essere consegnati il 01/07/2015 per la durata di 184 giorni naturali e consecutivi e comunque dovranno terminare entro il 31/12/2015;

Atteso che:

- con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 del più volte citato art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., secondo i termini di realizzazione e previsioni di pagamento, la spesa di cui al presente atto è interamente esigibile nell'esercizio 2015 (l'obbligazione contrattuale ha termine il 31/12/2015);
- è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 al medesimo D. Lgs., risulta essere la seguente:

Capi-tolo	Mis-sione	Pro-gramma	Ti-tolo	Macroag-gregato	Codice Economico	COFOG	Transa-zioni UE	SIOPE	Codice C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
39050	9	1	2	2	2.02.01.09.010	05.3	8	2103	E11H1200014000 2	4	3

Visto l'atto di validazione del progetto, ai sensi degli artt.45 e ss.gg. del D.P.R. 207/2010;

Considerato che con la citata determinazione n.6200/2000 è stato individuato, quale responsabile unico del procedimento, il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna;

Preso atto, inoltre che:

- l'art. 18, comma 4 sexies del D.L. n. 185/2008 convertito con la Legge n. 2/2009 introduce all'art. 61 della L. n. 133/2008 il comma 7 bis che destina fissando, a decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. nella misura dello 0,50% per la corresponsione dell'incentivo per la progettazione interna;
- il comma 3 dell'art. 35 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha abrogato con decorrenza dal 24 novembre 2010, il sopraccitato comma 7-bis, introdotto dall' articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa con determinazioni 10029/2009, 10488/2011 e 591/2012, e con le successive precisazioni di cui alla nota del Responsabile del Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica 19 settembre 2011, prot. PG.2011.2244, ha definito le modalità la quantificazione degli incentivi;
- il Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa con nota 24 ottobre 2013, prot. PG.2013.262506 ha definito le modalità di calcolo degli incentivi delle perizie di varianti e suppletive sulla base dell'art. 5 comma 2 Regolamento Regionale 31 luglio 2006, n. 5;
- il D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014 all'art. 13 ha abrogato i commi 5 e 6 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e all'art 13 bis ha costituito i fondi per la progettazione e l'innovazione;
- il Direttore Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e telematica con nota prot. PG/2014/0390801 del 24 ottobre 2014 ha fornito disposizioni procedurali in attesa del nuovo Regolamento Regionale in materia di incentivi ;
- all'esatta quantificazione degli oneri relativi alle spese per gli incentivi di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m. nonché del comma 13 bis della legge 11 agosto 2014, n. 114 a valere sulle disponibilità a carico dei pertinenti capitoli di spesa all'uopo istituiti si rimanda a successivo atto formale del Dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002, concernente "Rivisitazione dell'assetto delle funzioni in materia di difesa del suolo, dei bacini idrografici e della costa";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1057 del 24/07/2006 recante "Prima fase di riordino delle strutture

organizzative della Giunta Regionale - Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";

- la deliberazione della Giunta Regionale n.1396 del 24/09/2007 recante: "Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino in ottica di area vasta";
- le deliberazioni della Giunta Regionale n.1663 del 27/11/2006 e n.1377 del 20/09/2010;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.2132 del 21/12/2009 recante: "Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino. Istituzione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna e del Servizio Tecnico della Costa";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e s.m.;
- la deliberazione di Giunta Regionale n.335 del 31/03/2015 recante: "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto";
- la determinazione del Responsabile del Servizio n.5350 del 30/04/2015, avente ad oggetto: "Organizzazione Servizio Tecnico di Bacino Romagna - 1 Maggio 2015";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2013, n. 1521 concernente "Direttiva per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1621 del 11/11/2013 recante: "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33" e n. 57 del 26 gennaio 2015 recante: "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 57 del 26/01/2015 recante: "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";
- il D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali", e la deliberazione di Giunta regionale n. 421/2014 di "Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia - Romagna", in particolare gli artt. 2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e

obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";

- la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Direttore generale all'organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, dott. Lorenzo Broccoli, del 30/06/2014, prot. PG/2014/0248404 "Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva sulle clausole da inserire nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della L. n. 190 del 2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia - Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 996 del 30 luglio 2014 recante: "Approvazione del patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali", pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 296 del 30/07/2014;

Visti:

- la L. 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";
- il D. Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.(pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
- il Regolamento Regionale n. 44/01;
- la legge regionale 26 novembre 2001, n.43 e s.m.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la legge 6 novembre 2012, n.190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la circolare del Responsabile del Servizio Gestione della Spesa Regionale 10 giugno 2011, prot. NP.2011.6914 riguardante gli adempimenti tecnico-procedurali in applicazione dell'art. 4 del DPR 207/2011;
- il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 "Disposizioni urgenti per

la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

- l'articolo n. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144;
- la circolare prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 avente per oggetto "Inserimento nei titoli di pagamento del DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144;
- la circolare prot. PG/2013/208039 del 27 agosto 2013 "Adempimenti amministrativi in attuazione dell'art. 31 "semplificazioni in materia di DURC" del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare prot. N. PG.2013.154942 del 26 giugno 2013;
- la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 5 marzo 2014;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contatti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la nota del Direttore Generale all'Organizzazione Personale, Sistemi Informativi e Telematica 24 ottobre 2014, prot.n. PG.2014.390801;

Dato atto del parere allegato;

Dato atto inoltre dell'attestazione del Responsabile del Servizio Gestione della Spesa Regionale in ordine alla copertura finanziaria della spesa qui trattata e prenotata, in ragione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., resa attraverso il parere sugli equilibri economico-finanziari;

Ritenuto che il sopracitato progetto ed il relativo quadro economico siano meritevoli di approvazione in linea tecnica;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono interamente richiamati:

- 1) di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo prot.n. NP.2015.928 del 27/01/2015 redatto dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, trattenuto agli atti, vistato dal responsabile del procedimento, relativo all'appalto di lavori:

"L.445/1908 - 1A2F201 - COMUNI VARI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI ABITATI DA CONSOLIDARE E NEI VERSANTI DEI BACINI DELLA ROMAGNA", CUP E11H12000140002 e CIG 6232045E36;

per un importo complessivo a finanziamento di € 100.000,00, così ripartito:

A1)	Importo lavori a base d'asta:	€	77.580,15
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€	2.737,70
A)	Totale a base d'appalto:	€	80.317,85
B1)	Assicurazione progettisti:	€	201,71
B2)	Assicurazione verificatore:	€	201,71
B3)	Arrotondamento:	€	2,44
B4)	Incentivo progettazione ex art.92 D.Lgs.n.163/06 (2%):	€	1.606,36
B5)	I.V.A. 22% su A :	€	17.696,93
B)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione:	€	19.682,15
	Totale progetto:	€	100.000,00

- 2) di procedere all'affidamento dei lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con interpello rivolto ad almeno cinque operatori economici, secondo il criterio del prezzo più basso, nel rispetto di quanto disposto dall'art.57, comma 6 e dall'art.122 comma 7 del D.Lgs.n.163/06 e s.m.;

- 3) di realizzare i lavori sopra indicati mediante stipula di contratto d'appalto, nella forma di scrittura privata, secondo le procedure fissate con D.Lgs.n.163/06, dando atto che le clausole essenziali dello stesso sono contenute nel capitolato d'appalto e nello schema di contratto d'appalto, allegato alla

presente quale parte integrante e sostanziale e nei relativi allegati, che si approvano con il presente provvedimento e che si conservano agli atti del Servizio;

- 4) di procedere all'affidamento dei lavori suddetti ed alla loro esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti; la gestione dei lavori dovrà essere attuata con la rigorosa osservanza delle disposizioni sancite dalle leggi e direttive vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- 5) di assumere le funzioni di responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n.163/06, del D.P.R. n.207/2010 e della determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n.6200/2000;
- 6) di dare atto, inoltre che:
 - ai sensi del citato art. 11 della Legge 3/2003 - il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto di investimento pubblico dalla competente struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il n. E11H12000140002;
 - entro i termini che saranno indicati nella comunicazione di avvio della prestazione, il fornitore dovrà presentare la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.;
- 7) di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., alla prenotazione della spesa relativa alla procedura da espletare finalizzata alla realizzazione dell'intervento in oggetto che trova copertura finanziaria sul capitolo 39050 "Opere di consolidamento e interventi di sistemazione versanti (L. 9 luglio 1908, n.445 e L. 18 maggio 1989, n.183 abrogata; artt. 53 e 56 comma 1 lett. e) e comma 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
- 8) di prenotare al n. 14 la suddetta spesa di € 100.000,00 che trova copertura finanziaria sul capitolo 39050 "Opere di consolidamento e interventi di sistemazione versanti (L. 9 luglio 1908, n.445 e L. 18 maggio 1989, n.183 abrogata; artt. 53 e 56 comma 1 lett. e) e comma 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152)" afferente alla U.P.B.

1.4.2.3.14500 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità;

9) dato atto che:

- con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 del più volte citato art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., secondo i termini di realizzazione e previsioni di pagamento, la spesa di cui al presente atto è interamente esigibile nell'esercizio 2015 (l'obbligazione contrattuale ha termine il 31/12/2015);
- come risulta dal cronoprogramma di previsione di spesa di cui al D.Lgs.118/2011, i lavori dovranno essere consegnati il 01/07/2015 per la durata di 184 giorni naturali e consecutivi e comunque dovranno terminare entro il 31/12/2015;
- è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 al medesimo D. Lgs., risulta essere la seguente:

Capi-tolo	Mis-sione	Pro-gramma	Ti-tolo	Macroag-gregato	Codice Economico	COFOG	Transa-zioni UE	SIOPE	Codice C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
39050	9	1	2	2	2.02.01.09.010	05.3	8	2103	E11H1200014000 2	4	3

- 10) di dare atto che all'esatta quantificazione degli oneri relativi alle spese per gli incentivi di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m. nonché del comma 13 bis della legge 11 agosto 2014, n. 114 a valere sulle disponibilità a carico dei pertinenti capitoli di spesa all'uopo istituiti si rimanda a successivo atto formale del dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato;
- 11) di precisare che si provvederà agli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, in applicazione degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art.1, comma 32 della L.n.190/2012, secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1621/2013 e n.57/2015.

Dott. Claudio Miccoli

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

SEDE DI RAVENNA

Codice Fiscale n. 80062590379

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di:

“

”

CUP: _____ **CIG** _____.

Lavori a base d'asta € _____

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € _____

Totale lavori in appalto € _____

Importo di aggiudicazione (comprensivo de- € _____

gli oneri della sicurezza)

Tra i Signori:

- Ing. MAURO VANNONI, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 29/03/1954, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., n. 1222 del 04/08/2011 e n.1179 del 21/07/2014;

e

- Sig. _____, C.F. _____, nato a _____ (____)

il _____, in _____ qualità di

_____ dell'impresa _____, con sede legale a

_____ (____) in via _____, n. _____ iscritta al Regi-

stro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltu-

ra di _____ con n. _____ e codice fiscale e partita IVA

n. _____; posizione INPS n. _____ presso ufficio

di _____, posizione INAIL n. _____ presso ufficio

di _____, posizione CASSA EDILE n. _____ presso Cas-

sa Edile _____, di _____ seguito nel presente atto denomi-

nato semplicemente "Appaltatore",

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. _____

del _____ si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo

dell'intervento sopracitato, autorizzando l'avvio della procedura di affida-

mento dei lavori in epigrafe indicati e fissando la procedura negoziata quale

metodo di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 57, comma 6 e dell'art. 122

comma 7 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m. mediante il criterio del prezzo più bas-

so, per un importo dei lavori affidati pari a €80.317,85, di cui €2.737,70 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che in seguito a procedura negoziata, con verbale di gara di aggiudicazio-

ne provvisoria del _____ e con determinazione dirigenziale di ag-

giudicazione definitiva n. _____ dell' _____, i lavori sono stati ag-

giudicati al sopraindicato appaltatore, per il prezzo complessivo di

€ _____ comprensivo di € _____ per oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto pari al _____ %;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del contratto.

- 1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti in questo richiamati.

Articolo 2 Documenti integrativi del contratto.

- 1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni di tutte le tavole grafiche progettuali, anche se non tutte materialmente allegate, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

- 2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

- 3. Fanno altresì parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono

l'elenco dei prezzi unitari.

- 4. Ai sensi del comma 2 dell'art. 5, del D.Lgs.n.163/06 al presente contratto si applica integralmente il capitolato generale d'appalto D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, per la parte ancora vigente, atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto.

Articolo 3 Ammontare del contratto.

- 1. L'importo contrattuale ammonta a € _____ .

- 2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

- 3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi del comma 4 dell'art. 53 del D.Lgs. 163/2006, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

- 1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

- 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43 comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 Condizione e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

- 1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo elaborato secondo quanto prescritto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto; tale programma è approvato dalla direzione lavori mediante apposizione di un visto.

- 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 184 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori che dovrà avvenire il 1/07/2015 e comunque entro il 31/12/2015.

Articolo 6 Penale per i ritardi – Esclusione del premio di accelerazione.

- 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

- 2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

- 3. Non si darà luogo al premio di accelerazione ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.

- 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c), e d) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

- 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

- 3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori da parte dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

- 4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

- 5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecu-

zione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.

- 1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

- 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- e) le vie di accesso al cantiere;

- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- h) la custodia e la conservazione delle opere e del cantiere e la sua vigilanza fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

	- i) esposizione del “cartello di cantiere” realizzato in conformità all’art.	
	53 del capitolato speciale d’appalto;	
	- l) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e suc-	
	cessive modificazioni e integrazioni.	
	- 3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del can-	
	tiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di	
	legge e di regolamento.	
	- 4. La direzione del cantiere è assunta dal _____, abilitato se-	
	condo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche del-	
	le opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del di-	
	rettore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti	
	nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal de-	
	legato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.	
	- 5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione,	
	la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il	
	diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale	
	dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore	
	è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligen-	
	za di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministra-	
	zione o nell’impiego dei materiali.	
	- 6. Qualora per qualsiasi motivo l’appaltatore ritenga di dover sostituire il	
	direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del	
	procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all’Impresa appal-	
	tatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura	
	generale.	

- 7. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

- 8. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25 del contratto.

Articolo 9 Contabilizzazione dei lavori.

- 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

- 2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi.

- 3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.

- 4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.

- 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

- 1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni con L. n. 98/2013, così come prorogato ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.L. 192/2014, in temporanea deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore, previa garanzia fidejussoria e su accertamento del responsabile del procedimento dell'effettivo inizio dei lavori, di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, che sarà gradualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. Si applicano gli artt. 124 e 140 del D.P.R. n.207/2010.

- 2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato d'avanzamento dei lavori di importo netto non inferiori a € _____ comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, mediante emissione di certificato di pagamento al netto della ritenuta dello 0,5 % di cui all'articolo 7, del D.P.R. 207/2010, che verrà emesso entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun SAL. Il pagamento del predetto certificato avverrà entro i successivi 30 giorni, mediante emissione di apposito mandato e all'erogazione a favore dell'appaltatore.

- 3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

- 4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dopo l'avvenuta acquisizione del documento unico di regolarità contabile (DURC).

- 5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, all'atto del pagamento della rata di saldo, previa prestazione da parte dell'appaltatore di garanzia fidejussoria di pari importo ai sensi dell'art. 141, comma 9 del D.Lgs. n.163/06, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

- 6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

- 7. Il Servizio Gestione della Spesa Regionale della Regione Emilia-Romagna provvederà, sulla base delle indicazioni che sono state fornite dal D.M. 23.01.2015 ad effettuare il versamento dell'IVA direttamente all'erario in base a quanto previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190, all'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 (split payment).

- 8. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare le fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente: XSTBX1. Il Codice di Impegno è _____.

Articolo 12 Ritardo nei pagamenti.

- 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 144 del regolamento

approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ai sensi di quanto fissato dal D.Lgs.n.231/2002 come modificato dal D.Lgs.n.192/2012.

- 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 13 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

- 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

- 2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, unitamente agli atti di contabilità finale.

- 3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

- 4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

- 5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o tutte le opere ultimate.

Articolo 14 Risoluzione del contratto.

- 1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, con le procedure dell'art. 136 del D.Lgs. n.163/06, senza necessità di ulteriori adempimenti, tra l'altro, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;

- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

- | |
|---|
| - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; |
| - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; |
| - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; |
| - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva; |
| - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; |
| - m) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria; |
| - n) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai sub-contratti di cui all'art. 118, comma 11 del D.Lgs.n.163/06; |
| - o) per ogni altra fattispecie prevista dalla vigenti norme sui lavori pubblici.. |
| - 2. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave inadempimento, pertanto la Stazione Appaltante intraprenderà le azioni, con riferimento alle modalità previste dalla vigente legislazione o normativa, per l'esecuzione d'ufficio o la risoluzione del contratto. |
| - 3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. |

Articolo 15 Controversie.

- 1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

- 2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

- 3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, non saranno deferite ad arbitri, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ma saranno devolute al giudice competente.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

- 1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori nonché l'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

- 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con

particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del D.Lgs.

n.163/06 e dall'articolo 4 del D.P.R.207/2010.

- 3. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. n.163/06 l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori.

- 4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

- 5. E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, C.I.P. emesso in data .

Articolo 17 Adempimenti in materia antimafia.

- 1. Ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del comma 3 dell'art.83 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, non si è proceduto in relazione al soggetto appaltatore all'acquisizione di documentazione antimafia, in quanto il presente contratto non supera il valore complessivo di €150.000,00.
oppure, in alternativa

- 1. Ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del comma 3 dell'art.83 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, si è proceduto in relazione al soggetto appaltatore all'acquisizione di comunicazione antimafia, rilasciata dalla Prefettura di _____ in data _____, ai sensi dell'art.87 del D.Lgs.

06/09/2011, n. 159, in quanto il presente contratto supera il valore complessivo di €150.000,00.

Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

- 1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n.81/ 08, con i contenuti di quest'ultimo, di cui accetta espressamente tutte le prescrizioni.

- 2. Il piano di cui al precedente punto 1 forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

- 3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano di cui al punto 1 senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.

- 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19 Subappalto.

- 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

- 2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. n.163/06 i lavori o le parti di opere che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

- 3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, che resta quindi a carico dell'appaltatore.

Articolo 20 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

- 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria n. _____ del _____, rilasciata da _____, per l'importo di € _____,00.

- 2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

- 3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/06.

- 4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 21 Responsabilità verso terzi e assicurazione.

- 1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose,

sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

- 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un' assicurazione per danni di cui al comma 1, nell' esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza di assicurazione n. _____ del _____, rilasciata da _____ per l'importo di € _____,00 (Partita 1 – Opere: € _____; Partita 2 Opere Preesistenti: € _____; Partita 3 Demolizione e sgombero: € _____).

- 3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con la medesima polizza, per un massimale di € _____.

Articolo 22 Tracciabilità dei flussi finanziari.

- 1. L'impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

- 2. L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

- 3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

- 4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

- 5. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territoriale competente.

- 6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territorialmente competente.

- 7. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

- 8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 23 Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.

- 1. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

- 1. Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti a norma dell'art.137 del D.P.R.207/2010:
- Il capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, nelle parti non abrogate, anche se non materialmente allegato;
 - Capitolato speciale d'appalto, che si allega sotto la lettera A);
 - Elenco prezzi unitari, che si allega sotto la lettera B);
 - Cronoprogramma, che si allega sotto la lettera C);
 - Elaborati grafici progettuali anche se non materialmente allegati;
 - Relazione tecnica generale, anche se non materialmente allegata;
 - Relazione geologica e geotecnica, anche se non materialmente allegata;
 - Relazione di calcolo strutturale, anche se non materialmente allegata;
 - Piano di sicurezza e coordinamento anche se non materialmente allegato;
 - Piano operativo di sicurezza, anche se non materialmente allegati;

- Polizze di garanzia, anche se non materialmente allegate;

- Patto d'integrità, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n.966 del 30/06/2014, anche se non materialmente allegato.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

- 1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il D.Lgs. n.81 /2008 e s.m..

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e domicilio.

- 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

- 2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. interamente a carico della stazione appaltante, ai sensi dell'art.5 del D.P.R.131/1986.

- 3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato o del collaudo provvisorio.

- 3. Ai fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

- 4. L'imposta di bollo viene assolta mediante modello F23.

- 5. Per effetto del presente contratto l'Impresa elegge domicilio in Ravenna presso gli uffici comunali.

Articolo 27 Efficacia del contratto.

- 1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione e diverrà efficace e, perciò, esecutivo, dopo l'approvazione da parte dei competenti organi regionali.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di accettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Per il Servizio Tecnico di Bacino Romagna

Il Responsabile del Servizio

(Ing. Mauro Vannoni)

documento firmato digitalmente

L'appaltatore

(Sig. _____)

documento firmato digitalmente

Per specifica approvazione delle clausole vessatorie (artt. 1469 bis ss. Codice civile) di cui agli **artt. 11 e 13** del presente contratto, in applicazione della nuova disciplina sui pagamenti nei lavori pubblici ex D.Lgs.n.231/2002 come modificato dal D.Lgs.n.192/2012:

L'appaltatore

(Sig. _____)

documento firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonella Cristina Petucco, Titolare della Posizione organizzativa AMMINISTRAZIONE GENERALE - SEDE RAVENNA, a ciò delegata ai sensi di quanto fissato al punto 6) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 5350/2015, esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2015/5453

data 11/05/2015

IN FEDE

Antonella Cristina Petucco

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta DPG/2015/5453

data 14/05/2015

IN FEDE

Marcello Bonaccurso